

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 924)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 22 gennaio 1960 (V. Stampato n. 208)*

**d'iniziativa dei deputati QUINTIERI, CODACCI PISANELLI, RESTA, Malfatti, PELLA, MARTINELLI, ROMANO, BIMA, ALESSANDRINI, TITOMANLIO Vittoria, CARCATERA, BARTOLE, PIZALIS, BONTADE Margherita, SCALIA, BERRY, BELOTTI, LONGONI e CALVI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 27 GENNAIO 1960

Provvedimenti a favore delle famiglie numerose

### DISEGNO DI LEGGE

#### TITOLO I

#### AGEVOLAZIONI NELL'ACCESSO AL LAVORO E ALLA CASA

##### Art. 1.

Nell'avviamento degli allievi ai corsi di addestramento professionale è riservato ai componenti le famiglie numerose un posto per ogni dieci o frazione di dieci; ai fini della presente disposizione sono considerate numerose le famiglie che comprendono almeno cinque figli viventi e a carico o caduti in guerra o

per causa di lavoro. Per usufruire di tale quota di riserva l'interessato deve indicare nella domanda di ammissione di possedere il relativo requisito specifico.

Nel caso che, per difetto di requisiti generici o per mancanza di domande, la quota di riserva non venga coperta in uno o più corsi, viene effettuata la compensazione sugli altri corsi dello stesso esercizio finanziario.

##### Art. 2.

Gli Uffici di collocamento annotano sugli elenchi degli apprendisti, di cui all'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, le qualità di componente di famiglia numerosa per coloro che, avendo i requisiti di cui al precedente articolo, ne facciano domanda.

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nelle assunzioni degli apprendisti i datori di lavoro debbono comprendere un lavoratore, di cui al precedente comma, per ogni dieci assunti o frazione di dieci superiore a due. Ai fini dell'applicazione di tale percentuale più richieste dello stesso datore di lavoro, successive nel tempo, si sommano.

## Art. 3.

Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, nulla è innovato alle disposizioni in vigore in materia di condizioni di priorità negli impieghi e nel lavoro per i casi di famiglie numerose.

## Art. 4.

Gli Enti aventi per fine la edilizia popolare sono tenuti ad includere nei programmi costruttivi alloggi di non meno di quattro camere, o di tre camere qualora vi sia ampia cucina, nella proporzione di uno su ogni dieci o frazione di dieci; tale percentuale opera in campo provinciale.

Gli alloggi di cui al precedente comma sono destinati con diritto di precedenza alle famiglie numerose, che comprendono almeno sette componenti.

Nell'assegnazione di tutti gli alloggi di quattro o più camere già costruiti che si rendono disponibili le famiglie numerose hanno diritto di precedenza.

Un decimo dei contributi statali alle cooperative edilizie è riservato a quelle composte esclusivamente dai capi famiglie numerose, purchè ne facciamo domanda.

## TITOLO II

AGEVOLAZIONI IN MATERIA  
SCOLASTICA

## Art. 5.

Dopo il primo comma dell'articolo 16 della legge 9 agosto 1954, n. 645, è aggiunto il seguente:

« L'esonero e il semiesonero sono concessi, in ogni caso, alle famiglie numerose il cui reddito globale non è soggetto a tassazione per la imposta complementare ».

## Art. 6.

All'articolo 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli studenti appartenenti alle famiglie di cui all'articolo 16 hanno titolo preferenziale per l'ammissione a posti gratuiti nei Convitti nazionali e per l'ammissione in istituti convenzionati ».

## TITOLO III

AGEVOLAZIONI RELATIVE  
AGLI OBBLIGHI MILITARI

## Art. 7.

I numeri 1° e 2° dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 febbraio 1938, n. 329, sono sostituiti dai seguenti:

« 1° primogenito di famiglia che abbia avuto 7 o più figli di nazionalità italiana, dei quali almeno 5 siano ancora a carico;

2° figlio di genitori che abbiano avuto almeno altri figli 4, nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, anche se deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino il servizio militare ».

## Art. 8.

All'articolo 128 del testo unico predetto, sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1947, n. 1624, concernente la facoltà del Ministro della difesa di dispensare dal compiere la ferma di leva, è aggiunta la seguente lettera:

« f) arruolati, ai quali sia applicabile l'invio in congedo anticipato a termini dell'articolo 85 del testo unico ».

## TITOLO IV

## AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

## Art. 9.

I contribuenti aventi a carico effettivamente sette o più figli di nazionalità italiana, compresi i figli legittimati e quelli naturali riconosciuti, in aggiunta alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 32 e 33 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e delle altre previste dalle vigenti leggi, hanno diritto alla riduzione proporzionale dei redditi accertati ai fini delle imposte sui terreni e sui fabbricati in modo da mandare esente un reddito complessivo di 4 milioni di lire.

Tale esenzione compete nel caso in cui il reddito complessivo della famiglia, accertato ai fini della imposta complementare, non superi i 10 milioni di lire.

Le predette riduzioni del reddito non sono applicate in sede di sovrimeposte comunali e provinciali.

## Art. 10.

Ai fini delle esenzioni ed agevolazioni previste dalle disposizioni legislative, il secondo comma dell'articolo 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, è sostituito dal seguente:

«L'esenzione compete nella misura della metà quando il numero dei figli che si trovano nelle condizioni sopra indicate non è inferiore a cinque, cessa quando tale numero si riduce a meno di cinque».

## Art. 11.

Le esenzioni e le agevolazioni previste negli articoli precedenti, in caso di morte dei genitori, continuano a competere a favore del figlio che abbia assunta la qualità di capo famiglia e che abbia a carico non meno di 5 fratelli con lui conviventi.

## Art. 12.

Nelle successioni per causa di morte l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario è ridotta ad un quarto quando il valore complessivo dell'asse non supera i 75 milioni di lire e la successione si apre fra genitori e figli e questi sono almeno cinque e conviventi.

Sono da computarsi nel numero dei figli: i legittimi, i legittimati, i naturali riconosciuti, gli adottati, gli affiliati, nonché i figli premorti che abbiano lasciata prole convivente con il dante causa.

## Art. 13.

Gli atti di acquisto della casa, se di tipo popolare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del fondo rustico, destinati rispettivamente all'abitazione o al lavoro della famiglia, sono soggetti a registrazione e trascrizione a tassa fissa, quando l'acquirente abbia 7 o più figli a carico ed il suo reddito globale non sia soggetto a tassazione per imposta complementare. La tassa è applicata con aliquota proporzionale ridotta alla metà, quando l'acquirente abbia almeno cinque figli a carico.

Le stesse agevolazioni sono accordate, per gli atti di acquisto del terreno su cui venga fabbricata la casa destinata ad abitazione della famiglia, quando ricorrano le condizioni del precedente comma e quando la costruzione venga iniziata entro un anno dall'acquisto ed ultimata entro i due anni successivi.

Per la costruzione della casa destinata ad abitazione della famiglia e per le costruzioni rurali a servizio del fondo destinato al lavoro della famiglia, quando ricorrono le condizioni previste nei precedenti commi, è accordata l'esenzione dalla imposta di consumo sui materiali da costruzione. I contratti di appalto per tali costruzioni sono registrati a tassa fissa, o rispettivamente a tassa proporzionale ridotta alla metà, a seconda che si tratti di famiglia con sette figli o più o di famiglia con almeno cinque figli a carico.

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I benefici accordati con il presente articolo vengono revocati quando la casa o il fondo rustico vengano rivenduti entro cinque anni dall'acquisto o entro il termine medesimo cessimo di essere destinati alla abitazione o

al lavoro della famiglia dell'acquirente o la casa perda la caratteristica di casa popolare. Nel caso previsto dal secondo comma, il termine si computa dalla data dell'ultima-  
zione della costruzione.